

ORDINE AVVOCATI POTENZA
- 2 SET. 2020
Protocollo n° 4420



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
UFFICIO DI PRESIDENZA

V: in dinami maggioranza
di colleghi della Sezione Penale
con invito ed indicare i
mancanti penali di trattare nelle
verie fasi ed i relativi
testi da sentire secondo
l'orario prefissato.

14. 01/09/2020
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
DOTT. ROSARIO BAGIOLI
Potenza, 30 giugno 2020

Prot. n. 2781/2020

Oggetto: trattazione degli affari civili e penali dal 1° luglio 2020, ai sensi della legge n. 70 del 25.06.2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28.

TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE PENALE
- 2 SET. 2020
Pervenuto IL GIUDICE

Decreto n. 53/2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 83 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che autorizza i capi degli Uffici Giudiziari "per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020" ad adottare "le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone";

Visto l'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 riguardante "Disposizioni integrative e di coordinamento riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto — legge n. 18/2020" che ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine finale della c.d. Fase 2 indicato nelle previsioni dell'art. 83 comma 6 di. 18/2020;

Rilevato che la legge n. 70 del 25 giugno 2020 pubblicata sulla G.U. Serie Generale Anno 161 n. 162, Parte I di oggi lunedì 29 giugno 2020 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, in ossequio alla ratio che ha ispirato tale ultimo provvedimento, al fine di consentire la ripresa delle attività giurisdizionali, in linea con il miglioramento della situazione epidemiologica, ha aggiunto all'art. 3 comma 1 del D.L. 28/2020 la lettera b-bis) a mente della quale è stato nuovamente fissato al 30 giugno 2020 il termine finale della c.d. Fase 2 indicato nelle previsioni dell'art. 83 comma 6 d.l. 18/2020; Rilevato altresì che l'art. 1 comma 2 della citata Legge di conversione fa salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dell'art. 3 comma 1 lettera i) del DL 28/2020, abrogato in sede di conversione;



Ritenuto che, pertanto, occorre rideterminare il numero e la tipologia degli affari che dovranno essere trattati dalle sezioni civili e penali del Tribunale e dagli Uffici del Giudice di Pace del circondario;

Rilevato, altresì, che, stante la vigenza della normativa nazionale e regionale emanata a tutela della salute e al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID 19, permane in capo al Dirigente dell'Ufficio il dovere di garantire il rispetto delle precauzioni e delle prescrizioni finora imposte nei precedenti decreti di questa Presidenza;

Lette le "Linee guida non vincolanti della Corte di Appello di Potenza e della Procura Generale di Potenza del 23.06.2020;

Letti i decreti di questa Presidenza adottati ai sensi dell'art. 83 del D.L. 18/2020 e ravvisata la necessità di revocare le disposizioni ivi contenute laddove incompatibili con quanto previsto nel presente decreto;

dispone

a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino all'inizio del periodo feriale fissato al 27 luglio 2020, sono adottate le seguenti modalità organizzative, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione del Covid-19, con contestuale revoca delle disposizioni contenute nei precedenti decreti di questa Presidenza laddove incompatibili con quanto previsto nel presente decreto:

NORME COMUNI

Restano in vigore tutte le norme precauzionali in materia di tutela della salute già adottate con i precedenti decreti emanati da questa Presidenza, in linea con quanto concordato con la Sig.ra Presidente della Corte di Appello e col Sig. Procuratore Generale della Repubblica, nonché le misure organizzative dettate per le Cancellerie adottate con precedenti decreti presidenziali.

SETTORE CIVILE e LAVORO

Le udienze civili e del lavoro già fissate secondo la procedura a trattazione scritta saranno celebrate mediante tale procedura, nell'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti presidenziali adottati in precedenza, trattandosi di udienze per le quali la trattazione scritta è stata disposta entro il 30.06.2020 e in ossequio alla legge di conversione in oggetto che all'art. 1 dispone: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28".

Dopo il periodo feriale le udienze potranno svolgersi secondo la modalità ordinaria, con l'adozione da parte di ciascun Giudice degli opportuni provvedimenti di scaglionamento delle cause, quanto meno per fasce orarie per i procedimenti in prima udienza o per l'ammissione dei mezzi istruttori, ovvero per la riserva in decisione, con orario fisso, invece, per quelli nei quali occorre svolgere attività istruttoria alla presenza di soggetti diversi dalle parti e dai rispettivi difensori. Peraltro, lo scaglionamento per fasce orarie è già in essere presso questo



Ufficio giudiziario, per cui è necessario sin d'ora diffondere con ogni mezzo di pubblicità questo sistema (pubblicazione sul sito web dell'Ufficio giudiziario e su quelli dei Consigli dell'ordine forense distrettuali).

Resta inteso, in ogni caso, che fino al 27.07.2020 tutte le cause fissate in udienze fino a tale ultima data che prevedono lo svolgimento di attività istruttoria (prova testimoniale, interrogatorio formale o libero, ecc) saranno rinviate d'ufficio e il decreto di rinvio sarà comunicato alle parti e pubblicato nel sito web dell'Ufficio giudiziario e dell'Ordine forense circondariale.

SETTORE PENALE

Per quanto riguarda tutte le attività del settore penale (dibattimento, GIP/GUP, Tribunale del Riesame e Corte d'Assise) si rimanda al decreto di questo Presidente n. 50/2020 del 25.06.2020.

Anche per i processi penali dopo il periodo feriale i Magistrati (Presidente del Collegio o Giudice monocratico, anche GOP) predisporranno delle fasce orarie con l'indicazione degli orari dei processi da trattare. L'orario di fissazione di ciascun processo sarà indicato nei decreti di citazione o avvisi di fissazione d'udienza e in ogni caso sarà pubblicato sul sito web del Tribunale e su quello degli Ordini forensi distrettuali.

GIUDICI DI PACE – SETTORE CIVILE

A partire dal 01.07.2020 non potrà superarsi il numero di 24 procedimenti, comprese le prime udienze, da trattarsi in 4 fasce orarie (9:30-10:30; 10:30-11:30; 11:30-12:30, 12:30-13:30) di 6 fascicoli l'una.

I fascicoli da trattare saranno individuati partendo dalle cause di più risalente iscrizione a ruolo, ma escludendo quelle con prova orale in corso o fissate per conferimento incarico al CTU, e dunque preferendo O.S.A., cause fissate per la precisazione delle conclusioni e, solo nel caso in cui i procedimenti così indicati non raggiungano il numero di 24, le prime udienze.

I Giudice di Pace individueranno con adeguato anticipo i procedimenti da trattare e le date di rinvio dei fascicoli in eccedenza e, di concerto col personale di Cancelleria, ne cureranno la comunicazione alle parti, indicando anche la fascia oraria in cui è inserito il procedimento.

GIUDICI DI PACE – SETTORE PENALE

A partire dal 01.07.2020 saranno trattati unicamente 8 procedimenti per udienza, da trattarsi in 2 fasce orarie (9:30-11:00 e 11:00-12:30), di 4 fascicoli l'una, individuati sulla base del numero di iscrizione a ruolo dell'Ufficio del Giudice di Pace.



I Giudici di Pace assegnati al settore penale individueranno con adeguato anticipo i giudizi da trattare e le date di rinvio e ne cureranno, di concerto col personale di cancelleria, la comunicazione alle parti indicando anche la fascia oraria in cui è inserito il procedimento.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura; al Capo Dipartimento del D.O.G. del Ministero della Giustizia, dott.ssa Barbara Fabbrini; alla Sig.ra Presidente della Corte d'Appello di Potenza; al Sig. Procuratore Generale di Potenza; al Sig. Procuratore della Repubblica di Potenza; ai Presidenti di Sezione; ai Giudici Togati e Onorari in servizio presso il Tribunale; al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza; alla Camera Penale; alla Responsabile della Segreteria di Presidenza per la pubblicazione sul Sito Istituzionale del Tribunale; alle Cancellerie; al Personale Amministrativo; agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario per la comunicazione al Personale addetto e ai Giudici Onorari rispettivamente assegnati; alle OO.SS. in sede con preghiera di massima diffusione ai propri iscritti ed alle R.S.U. del Tribunale.

Potenza, 30.06.2020



Il Presidente

Dott. Catello Marano

TRIBUNALE DI POTENZA

La presente copia si compone di
N. 4 fasciate è conforme
all'originale.

Potenza, 30/06/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giulio POTONDA

